

Edizione di martedì 4 settembre 2018

AGEVOLAZIONI

Bonus pubblicità: al via la prenotazione

di **Alessandro Bonuzzi**

IMPOSTE SUL REDDITO

Tassato il comproprietario che non stipula il contratto di locazione

di **Cristoforo Florio**

IVA

La qualifica asimmetrica dei buoni acquisto ai fini dell'Iva

di **Marco Peirola**

REDDITO IMPRESA E IRAP

Perdita sistematica: adeguamento al reddito minimo irrilevante

di **Sandro Cerato**

IMPOSTE SUL REDDITO

Detrazione delle spese per portatori di handicap

di **EVOLUTION**

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico

di **Andrea Valiotto**

AGEVOLAZIONI

Bonus pubblicità: al via la prenotazione

di **Alessandro Bonuzzi**

È fissata nella finestra temporale che va **dal 22 settembre al 22 ottobre 2018** la scadenza per inviare il modello relativo al **bonus pubblicità**, per le **spese relative al 2017 e al 2018**.

In particolare, devono eseguire la trasmissione, al fine di prenotare l'incentivo, le imprese e i professionisti che hanno effettuato o effettueranno l'**investimento nel 2018** (cd. **comunicazione prenotativa**); seguirà poi una **ulteriore presentazione** dello stesso modello, avente lo scopo di dichiarare l'**effettiva realizzazione degli investimenti** comunicati nella prenotazione, che dovrà essere compiuta **tra il 1° gennaio e il 31 gennaio 2019** (cd. **comunicazione consuntiva**). Le imprese e i professionisti che hanno **sostenuto le spese nel 2017**, invece, devono effettuare solo il **secondo invio**, dal 22 settembre al 22 ottobre 2018, per dichiarare l'**effettiva realizzazione dell'investimento** (cd. **comunicazione prenotativa**).

Si ricorda che **a regime**, quindi dalle spese sostenute **dal 2019**, i termini di presentazione dell'istanza sono stabiliti nelle seguenti **finestre temporali**:

- per quanto riguarda la **comunicazione prenotativa**, tra il **1° marzo e il 31 marzo** dell'**anno** in cui è effettuato o verrà effettuato l'investimento;
- per quanto riguarda la **comunicazione consuntiva**, tra il **1° gennaio e il 31 gennaio** dell'**anno successivo** a quello in cui è effettuato l'investimento.

Al fine di individuare il periodo d'imposta nel quale è stata realizzata la spesa trovano applicazione i **criteri** di cui all'[articolo 109 Tuir](#).

L'agevolazione, che consiste nel vedersi riconosciuto un **credito d'imposta** "spendibile" esclusivamente in compensazione orizzontale, va calcolata secondo la logica dell'**investimento incrementale**. Difatti, il **bonus** è **pari al 75% dell'incremento**, il quale **deve essere almeno pari all'1%**, dei costi sostenuti nell'anno per investimenti pubblicitari rispetto agli stessi costi dell'**anno precedente** (la percentuale del 75% potrebbe essere elevata al **90% per le microimprese, le Pmi e le start-up innovative**).

Trattasi di un metodo di calcolo già utilizzato in passato per **altri incentivi**, tra cui si annovera il cosiddetto **bonus investimenti** che riguardava gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati dal 25 giugno 2014 al 30 giugno 2015 ([articolo 18 D.L. 91/2014](#)). Tale incentivo era pari al 15% dell'importo dell'investimento decurtato dell'ammontare della media degli **investimenti in beni strumentali omogenei realizzati nei 5 periodi d'imposta precedenti**, con possibilità di non considerare nel calcolo della media l'anno in cui l'impresa ha effettuato

l'investimento più elevato.

Al riguardo, la [circolare AdE 5/E/2015](#) ha precisato che la media degli investimenti sostenuti nel quinquennio precedente andava calcolata tenendo in considerazione anche gli **esercizi in cui tali investimenti non erano stati effettuati**. Il computo andava fatto, quindi, su tutti gli anni, anche se in uno o in più di uno o in tutti gli anni stessi l'importo di tali **investimenti era pari a zero**. Addirittura, per le imprese in attività dal 2013 che avevano investito nel 2014, l'ammontare agevolabile era pari all'**intero importo** della spesa. Peraltro, le medesime regole valgono per il **bonus ricerca e sviluppo** ([circolare AdE 13/E/2017](#)).

Atteso che, come detto, anche per il **bonus pubblicità** opera la **logica incrementale** al pari delle altre agevolazioni citate, sarebbe ragionevole ritenere applicabili tali principi anche all'incentivo in commento. Pertanto, dovrebbero essere considerati agevolabili i soggetti:

- che **hanno iniziato l'attività nel corso dell'anno per il quale è richiesto il beneficio** o
- che **nell'anno precedente** a quello per il quale il beneficio è richiesto **non abbiano effettuato investimenti pubblicitari**.

In altri termini, un'impresa che ha **realizzato la spesa nel 2018** e che è **nata** in tale annualità oppure che **nel 2017 non ha investito in pubblicità** dovrebbe poter rientrare nel *bonus* considerando agevolabile l'**intero importo** sostenuto.

Si deve però rilevare che non è stato di questo avviso il **Consiglio di Stato** nel **parere n. 1255** reso in data **11 maggio 2018**, giacché, nelle ipotesi prospettate, ***“non può ritenersi sussistente un aumento percentuale degli investimenti pubblicitari pari ad almeno l'1% delle spese sostenute nel corso dell'anno precedente, in quanto manca proprio il termine di raffronto consistente negli investimenti effettuati nella precedente annualità. In altri termini, ciò che difetta è proprio il presupposto dell'investimento “incrementale” posto ineludibilmente dalla norma primaria alla base della concessione del beneficio fiscale in compensazione di cui si discute”***.

Va comunque osservato che il Consiglio di Stato si è così espresso dopo che la **Presidenza del Consiglio dei Ministri** aveva affermato che *“l'eventuale soppressione della possibilità di considerare come integralmente agevolabile la spesa pubblicitaria dei soggetti che hanno iniziato l'attività nel corso dell'anno per il quale è richiesto il beneficio o che nell'anno precedente a quello per il quale il beneficio è richiesto non abbiano effettuato investimenti pubblicitari potrebbe vanificare “l'effetto di stimolo sul fatturato pubblicitario” connesso all'agevolazione di cui si converte e potrebbe comportare l'esclusione dall'ambito di applicazione del regolamento delle start-up innovative e dei piccoli e medi operatori economici, con conseguente rischio d'incompatibilità del regolamento stesso con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato”*.

Insomma, se da una parte non si può che concludere che sulla questione aleggia una nube di **incertezza**, dall'altra va rilevato che vi sono **solide argomentazioni** per sostenere l'**ipotesi possibilista**.

Seminario di specializzazione

INTERNAZIONALIZZAZIONE DI IMPRESA E STRUMENTI DI CRESCITA PER LE PMI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

IMPOSTE SUL REDDITO

Tassato il comproprietario che non stipula il contratto di locazione

di **Cristoforo Florio**

Nella pratica professionale capita, non di rado, di imbattersi in situazioni in cui la proprietà immobiliare sia riconducibile ad una **pluralità di soggetti** (si pensi, ad esempio, al caso delle comunioni ereditarie o, ancora più frequentemente, alla comproprietà immobiliare tra i coniugi) ma il bene immobile venga poi **concesso in locazione solo da parte di uno dei titolari del diritto reale**, il quale provvede a stipulare il relativo contratto di locazione esclusivamente a proprio nome. Talora, invece, si verifica l'ipotesi in cui **l'immobile sia concesso in comodato** (ad esempio dal genitore al figlio) e il **comodatario** lo conceda in locazione ad altro soggetto, registrando a proprio nome il relativo **contratto di locazione**.

Nelle descritte situazioni, al di là della legittimità giuridica o meno delle fattispecie (aspetto sul quale non ci si soffermerà nel presente contributo in quanto esula dalle finalità dello stesso), si pone il problema di individuare chi sia **il soggetto che è tenuto a dichiarare all'Amministrazione finanziaria il relativo canone di locazione**; occorre cioè appurare se il predetto reddito debba essere dichiarato dal **titolare del diritto reale** (o, in caso di **contitolarità** del diritto reale, da **ciascuno dei comproprietari** secondo le rispettive **quote**) oppure dal soggetto che abbia **stipulato a proprio nome il contratto di locazione** (indipendentemente dal fatto che ne avesse titolo o meno per farlo).

Al fine di tentare di dare una risposta al quesito occorre innanzitutto evidenziare che l'[articolo 26, comma 1, D.P.R. 917/1986](#) dispone, in tema di **redditi fondiari** delle persone fisiche, che i **canoni di locazione** concorrono a formare il reddito complessivo dei soggetti **che possiedono gli immobili a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale** per il periodo di imposta in cui si è verificato il possesso.

Inoltre, la richiamata norma di legge prevede – al **comma 2** – che, in caso di **contitolarità della proprietà** o altro diritto reale sull'immobile o di **coesistenza di più diritti reali** su quest'ultimo, il reddito da locazione concorre a formare il reddito complessivo di ciascun soggetto **per la parte corrispondente al suo diritto**.

L'impostazione della citata norma di legge è **coerente** con quanto previsto dall'[articolo 3 D.P.R. 917/1986](#) in tema di determinazione della **base imponibile Irpef** che, a differenza del previgente [articolo 3 D.P.R. 597/1973](#), **non include più** nella base imponibile del contribuente anche "(...) **i redditi altrui** dei quali egli ha la libera disponibilità o l'amministrazione senza obbligo della resa dei conti (...)".

In altri termini e come **confermato anche dall'Amministrazione finanziaria con la [risoluzione n.](#)**

[7/2206 del 9 novembre 1991](#), nella vigente impostazione adottata dal legislatore in tema di Irpef, rileva – ai fini della tassazione dei **canoni di locazione** – la **titolarità del diritto reale sul bene**, indipendentemente dal soggetto che abbia poi materialmente la **disponibilità del reddito** (perché, ad esempio, risulti essere l'**unico intestatario del contratto di locazione** e l'**unico percettore del relativo canone**, nonostante l'immobile stesso sia di proprietà di una pluralità di soggetti).

Anche più recentemente l'Agenzia delle Entrate, con la [circolare 20/E/2012](#), ha chiarito – pronunciandosi in tema di “**cedolare secca**” – che in caso di **fabbricato in comproprietà**, il contratto di locazione stipulato da uno solo dei comproprietari **esplica effetti anche nei confronti del comproprietario non indicato nel contratto stesso**, con la conseguenza che anche quest'ultimo soggetto ai fini fiscali è tenuto a dichiarare il relativo **reddito fondiario** per la quota a lui imputabile. E a conferma di ciò, il **modello RLI telematico**, necessario per la registrazione dei **contratti di locazione**, prevede – nel quadro B “**Dati del locatore – Soggetti**” – la sezione “**Soggetto non presente in atto**” che, secondo le istruzioni di compilazione, “(...) *deve essere barrata se nel contratto di locazione non sono stati indicati tutti i cointestatari dell'immobile* (...)”, ammettendo implicitamente la possibilità che il contratto di locazione sia concluso da un solo soggetto ma che lo stesso debba poi esplicitare effetti tributari anche nei confronti degli altri eventuali **contitolari** dell'immobile concesso in locazione.

Di avviso contrario a quanto sopra illustrato sembra invece essere la **Corte di Cassazione**, con l'orientamento evidenziato nell'**Ordinanza n. 3085/2016**; secondo tale posizione, nel caso di un contribuente che detenga in **comunione col coniuge** un immobile (nella sentenza non è chiaro se si tratti di “comunione legale” o di “comunione incidentale”) e che lo **conceda in locazione** ad un terzo, intestando il relativo contratto solo a suo nome ed incassando i relativi canoni sul proprio conto corrente, **il reddito da locazione deve essere imputato esclusivamente in capo al titolare del contratto di locazione**, in base al principio generale di cui all'[articolo 1 D.P.R. 917/1986](#) secondo cui il presupposto impositivo Irpef scatta con “(...) *il possesso di redditi in denaro o in natura rientranti nelle categorie indicate nell'art. 6* (...)”.

Relativamente alla “**comunione legale**” va poi ricordato che l'[articolo 4, comma 1, D.P.R. 917/1986](#) prevede che, ai fini della determinazione del **reddito complessivo** da assoggettare ad Irpef, “(...) *i redditi dei beni che formano oggetto della comunione legale di cui agli artt. 177 e seguenti del codice civile sono imputati a ciascuno dei coniugi per metà del loro ammontare netto o per la diversa quota stabilita ai sensi dell'art. 210 dello stesso codice* (...)”.

Ma l'orientamento della Cassazione non è stato sempre univoco sul tema; infatti, con la [sentenza n. 19127 del 2006](#), la stessa Corte aveva stabilito che il reddito da locazione immobiliare è imputabile “pro quota” ai singoli comproprietari, “(...) *ancorché di esso si sia appropriato uno solo di essi e ciò in quanto gli altri acquisiscono un diritto di credito nei confronti del gestore infedele* (...)”.

Passando al tema del comodato, l'Agenzia delle Entrate – relativamente al caso dell'immobile concesso in locazione da parte del comodatario – ha specificato, con la [risoluzione](#)

[381/E/2008](#), che **il contratto di comodato non trasferisce la titolarità del reddito fondiario dal comodante al comodatario**; si tratta infatti un contratto disciplinato dagli [articoli 1803 e ss. cod. civ.](#) ad effetti “obbligatori” e non “reali”, che fa nascere a favore del comodatario un diritto “personale” di godimento sulla cosa concessa in comodato e non un “altro diritto reale”. Conseguentemente, nel caso in cui il comodatario stipuli, quale locatore, un contratto di locazione, il relativo reddito da locazione immobiliare **andrà imputato (e, quindi, dichiarato e tassato) in capo all'effettivo proprietario dell'immobile** (e non in capo al comodatario in capo al quale è registrato il contratto di locazione).

In senso contrario si è espressa la **C.T.R. Piemonte** la quale, con **sentenza n. 14 del 18 febbraio 2011**, ha invece sostenuto che, nell'ipotesi di comodato immobiliare gratuito da padre a figlio e concessione in locazione dell'immobile da parte di quest'ultimo, i relativi redditi vanno dichiarati dal comodatario, **quali redditi diversi**.

Da ultimo va evidenziato che, sotto il profilo normativo, un'eccezione alla regola generale sul **comodato immobiliare** sopra illustrata è rinvenibile nell'ambito delle **locazioni c.d. “brevi”**, di cui all'[articolo 4 D.L. 50/2017](#); infatti, nei contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di **durata non superiore a 30 giorni** stipulati da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, è esplicitamente previsto dalla norma di legge che, laddove **l'immobile sia concesso in locazione “breve” da parte del comodatario**, il reddito in questione deve essere **imputato a quest'ultimo** (e non, quindi, in capo al proprietario/comodante), **pur non essendo questi titolare di alcun diritto reale sull'immobile**.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



Seminario di specializzazione

LA FISCALITÀ DEGLI IMMOBILI

Scopri le sedi in programmazione >

IVA

La qualifica asimmetrica dei buoni acquisto ai fini dell'Iva

di **Marco Peirola**

In attuazione della **L. 163/2017 (Legge di delegazione europea 2016-2017)**, lo schema di decreto legislativo approvato dal Consiglio dei ministri dell'8 agosto 2018 recepisce la **Direttiva n. 2016/1065/UE** che disciplina, **con effetto dall'1 gennaio 2019**, il trattamento Iva dei **buoni acquisto (voucher)**.

Il nuovo [articolo 6-bis D.P.R. 633/1972](#) definisce come “**buono**” uno strumento che contiene l'obbligo di essere accettato in pagamento, anche parziale, di una cessione di beni o una prestazione di servizi e che indica, nello stesso titolo o nella documentazione allegata, i beni o i servizi da fornire o le identità dei potenziali fornitori.

La giurisprudenza della Corte di giustizia ha specificato che non sono riconducibili al concetto di acconto i pagamenti effettuati per beni e servizi **non ancora specificamente individuati (causa C-419/02, BUPA Hospitals e Goldsbrough Developments e causa C-107/13, Firin)**. In linea con questa indicazione, la **Direttiva n. 2016/1065/UE** distingue tra “**buoni monouso**” e “**buoni multiuso**”, secondo una definizione ripresa dai nuovi [articoli 6-ter e 6-quater D.P.R. 633/1972](#).

In particolare, per **buono monouso** s'intende quello per il quale, al momento dell'emissione, è **noto il regime impositivo applicabile alla cessione o alla prestazione cui il buono dà diritto**. In pratica, se al momento dell'emissione si conoscono gli elementi dell'operazione, il prezzo pagato per acquisire il buono va **assoggettato a Iva** in quanto rappresenta il **pagamento anticipato** della cessione o della **prestazione incorporata nel buono**.

Per **buono multiuso** s'intende, invece, quello per il quale, al momento dell'emissione, **non è noto il regime impositivo applicabile alla cessione o alla prestazione cui il buono dà diritto**, cosicché il prezzo pagato per acquisire il buono, al pari di quello pagato nelle sue successive ed eventuali fasi di circolazione, **non è soggetto a Iva**, assumendo **rilevanza** impositiva il momento della **spesa del buono stesso**, cioè quello in cui il buono è utilizzato in pagamento, anche parziale, della cessione o della prestazione. La **base imponibile**, ai sensi dell'[articolo 13, comma 5-bis, D.P.R. 633/1972](#) è data dal **corrispettivo dovuto per il buono** o, se non è noto, dal valore facciale del buono al netto dell'Iva relativa ai beni o servizi forniti.

Le **definizioni** di **buono monouso** e **multiuso**, introdotte nella disciplina nazionale in recepimento della **Direttiva n. 2016/1065/UE**, sono allineate alle indicazioni rese dalla **risoluzione AdE 21/E/2011**, secondo cui il **voucher** ha natura di **titolo rappresentativo di beni o servizi** se sono noti tutti gli elementi dell'operazione o, in caso contrario, è assimilabile ad un

documento di legittimazione (articolo 2002 cod. civ.) la cui emissione e cessione si considera **esclusa da Iva** ai sensi dell'[articolo 2, comma 3, lett. a\), D.P.R. 633/1972](#) sino al momento del riscatto.

Risulta, invece, superata l'impostazione adottata dall'Amministrazione finanziaria nella **circolare 30/502598/1974** a proposito dei **buoni carburante**, sinora considerati – in sede di emissione e di circolazione – come **esclusi da Iva** anche se rientranti nella **definizione di buono monouso**. Al riguardo, la [circolare AdE 8/E/2018](#), anticipando la disciplina in vigore dall'1 gennaio 2019, ha **fatto salvi i comportamenti difformi** tenuti dagli operatori anteriormente a tale data, che non comporteranno pertanto l'applicazione di sanzioni.

Nella nuova disciplina interna, al pari di quella contenuta nella **Direttiva n. 2016/1065/UE**, **non vengono regolati i buoni sconto**, diversamente da quanto previsto nella proposta di Direttiva predisposta dalla Commissione europea COM (2012) 206 del 10 maggio 2012, con la conseguenza che, per i *discount voucher*, restano applicabili le indicazioni rese dalla **giurisprudenza unionale** (**causa C-317/94, Elida Gibbs**; **causa C-288/94, Argos Distributors**; **causa C-427/98, Commissione/Germania**).

In pratica, il dettagliante determina la **base imponibile** della cessione o della prestazione posta in essere nei confronti del possessore del **buono sconto** al lordo della riduzione di prezzo, nel rispetto, cioè, del principio codificato dall'**articolo 73 Direttiva n. 2006/112/CE** (corrispondente all'[articolo 13, comma 1, D.P.R. 633/1972](#)), secondo cui *“la base imponibile comprende tutto ciò che costituisce il corrispettivo versato o da versare al fornitore o al prestatore per tali operazioni da parte dell'acquirente, del destinatario o di un terzo, comprese le sovvenzioni direttamente connesse con il prezzo di tali operazioni”*; correlativamente, al produttore/distributore che ha emesso il buono viene riconosciuto il diritto di operare la **variazione in diminuzione** della base imponibile relativa alla prima cessione della catena distributiva, **detraendo l'imposta corrispondente allo sconto**.

Anche l'Amministrazione finanziaria e la Corte di Cassazione hanno confermato il principio in base al quale la procedura di variazione dell'[articolo 26, comma 2, D.P.R. 633/1972](#) può essere applicata in relazione agli **sconti riconosciuti dal produttore** ai consumatori finali per mezzo di **buoni sconto** quand'anche la vendita originaria sia avvenuta direttamente nei confronti del distributore e, quindi, solo indirettamente nei confronti del consumatore finale ([risoluzione AdE 147/E/2008](#) e **Cass. n. 20964/2015**).

L'[articolo 6-quater, comma 2, D.P.R. 633/1972](#) disciplina i **servizi di distribuzione dei buoni multiuso**, considerandoli **soggetti a Iva** se resi in riferimento a trasferimenti di buoni diversi da quelli che intercorrono tra chi fornisce i beni o i servizi e chi si pone come destinatario dei medesimi. Ai sensi dell'[articolo 13, comma 5-bis, D.P.R. 633/1972](#), per tali servizi, la **base imponibile**, in assenza di un corrispettivo specificamente pattuito, è pari alla differenza tra il **valore facciale del buono** e l'**importo dovuto per il suo trasferimento**.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente master di

specializzazione:



REDDITO IMPRESA E IRAP

Perdita sistematica: adeguamento al reddito minimo irrilevante

di **Sandro Cerato**

L'adeguamento al **reddito imponibile minimo nel 2016** per una **società in perdita fiscale nel quinquennio 2012-2016** non fa venire meno lo “status” di **società in perdita sistematica** per il periodo d'imposta **2017**.

Come noto, sin dal periodo d'imposta 2012, per effetto di quanto previsto dall'[articolo 2, comma 36-decies e seguenti, D.L. 138/2011](#), sono considerate non operative anche le **società che dichiarano per cinque periodi d'imposta consecutivi perdite fiscali** (nella versione iniziale della norma il periodo di osservazione era di tre anni), ovvero che nell'ambito di un quinquennio dichiarano quattro perdite fiscali ed un reddito imponibile inferiore al minimo calcolato con i coefficienti di cui all'[articolo 30, comma 3, L. 724/1994](#).

Come precisato dalla [circolare AdE 23/E/2012](#), le citate disposizioni del **D.L.138/2011** hanno introdotto **una nuova categoria di società di “comodo”**, che si affianca a quella delle società che non superano il test di operatività effettuato sui ricavi, riguardante le **società in perdita cd. “sistematica”**.

L'aspetto particolare che differenzia la fattispecie delle **perdite sistematiche** rispetto alla tradizionale ipotesi della **società non operativa** riguarda lo “**slittamento**” di un anno rispetto al **momento in cui devono essere verificate le condizioni**, con la conseguenza che si considerano in perdita sistematica per il periodo d'imposta 2017 (Redditi 2018) le società che, alternativamente:

- **hanno dichiarato nei periodi d'imposta dal 2012 al 2016 una perdita fiscale;**
- **hanno dichiarato nel quinquennio dal 2012 al 2016 quattro perdite fiscali ed un reddito imponibile inferiore al minimo** risultante dall'applicazione dei coefficienti di cui all'[articolo 30, comma 3, L. 724/1994](#).

La prima questione che deve essere posta in evidenza riguarda il **quinquennio di osservazione**, che per il periodo d'imposta 2017 riguarda, come già detto, le **annualità dal 2012 al 2016**.

Come precisato nella **circolare AdE 1/E/2013** (nella quale si fa riferimento al triennio in perdita come inizialmente previsto dalla norma), è sufficiente che **nell'ambito del quinquennio vi sia un solo periodo d'imposta** in cui il reddito imponibile sia almeno pari a quello minimo per “spezzare” la catena delle perdite consecutive, con conseguente inapplicabilità della disciplina in esame.

Appare evidente che la situazione più vantaggiosa si realizza per quelle società che, pur avendo realizzato **perdite fiscali** per gli anni dal 2012 al 2015, abbiano dichiarato un reddito imponibile, almeno pari a quello minimo, per il periodo d'imposta **2016**, per le quali l'eventuale **status di società in perdita sistematica** è rinviato al **2022** (per uscita dal periodo di osservazione del 2016, essendo il quinquennio di osservazione individuabile nelle annualità dal 2017 al 2021).

Tra l'altro, la stessa Agenzia ha ulteriormente precisato, nella medesima [circolare AdE 1/E/2013](#), che **il quinquennio si "spezza" anche se il reddito imponibile è abbattuto da perdite fiscali riportate da annualità precedenti**, che devono essere neutralizzate al fine di individuare il risultato di esercizio, da assumersi **al lordo delle perdite pregresse**.

Il secondo aspetto da evidenziare riguarda l'eventuale **adeguamento al reddito imponibile minimo** nell'ambito dei periodi d'imposta che compongono il **periodo di osservazione**.

Secondo quanto precisato nella già citata [circolare AdE 1/E/2013](#), **l'adeguamento al reddito minimo della società di comodo**, in presenza di una perdita fiscale, non è sufficiente a vincere la presunzione prevista per le società in perdita sistematica, con la conseguenza che **il periodo d'imposta deve considerarsi comunque in perdita**.

Ciò sta a significare, ad esempio, che una società che ha dichiarato **perdite fiscali nel periodo dal 2012 al 2016**, ma in tale ultimo periodo d'imposta, non avendo ad esempio superato il test di operatività, si sia **adeguata al reddito imponibile minimo**, deve comunque considerarsi **in perdita sistematica** per il periodo d'imposta **2017**.

Tale interpretazione appare **eccessivamente penalizzante**, considerando che l'adeguamento ha comportato l'emersione di un reddito imponibile (anche ai fini Irap) ed il conseguente **versamento delle imposte dovute**.

Seminario di specializzazione

**QUESTIONI CONTROVERSE IN MATERIA DI PROVA NELL'ACCERTAMENTO
TRIBUTARIO – PROFILI SOSTANZIALI E PROCESSUALI**

Scopri le sedi in programmazione >

IMPOSTE SUL REDDITO

Detrazione delle spese per portatori di handicap

di **EVOLUTION**



È persona portatrice di handicap chi presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione, indipendentemente dalla circostanza che fruisca o meno dell'assegno di accompagnamento previsto per le situazioni di gravità.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione "Imposte dirette", una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo individua le spese ammesse alla detrazione per persone con disabilità.

Ai sensi dell'[articolo 15, comma 1, lettera c\), del Tuir](#), risultano essere detraibili le spese sostenute per **l'acquisto di mezzi necessari all'accompagnamento**, alla deambulazione, alla locomozione, al sollevamento e per **sussidi tecnici informatici** rivolti a facilitare l'**autosufficienza** e le possibilità di **integrazione** delle persone portatrici di handicap.

Dal punto di vista soggettivo, sono considerate **persone con disabilità** coloro che hanno avuto il **riconoscimento della disabilità dalla Commissione medica** (istituita ai sensi dell'[articolo 4 L. 104/1992](#)) o da altre commissioni mediche pubbliche che hanno l'incarico di certificare l'invalidità civile, di lavoro e di guerra.

La detrazione del **19%** sull'intero importo delle spese sostenute (**senza l'abbattimento di 129,11 euro**) spetta anche al **familiare** della persona con disabilità, se questa risulta **fiscalmente a carico**.

In caso di spese relative ad un soggetto **disabile** ai sensi della **Legge 104/1992**, per le quali è prevista la **deduzione** d'imposta, è riconosciuta la possibilità di godere della stessa agevolazione anche se le spese sono sostenute da parte di un **familiare**. Non è richiesto, per

questo, che il disabile sia **fiscalmente a carico**, purché si tratti di uno dei familiari per i quali è previsto l'obbligo di legge dell'assistenza ai sensi dell'articolo 433 cod. civ..

Rientrano tra le spese detraibili quelle sostenute per ([circolare AdE 7/E/2017](#)):

- il trasporto in autoambulanza del soggetto con disabilità (spesa di accompagnamento). Si precisa che le prestazioni specialistiche effettuate durante il trasporto rientrano, invece, tra le spese sanitarie e possono essere detratte solo per la parte "eccedente" l'importo di euro 129,11;
- il trasporto del disabile effettuato dalla ONLUS che ha rilasciato regolare fattura per il servizio di trasporto prestato;
- l'acquisto, o l'affitto di poltrone per persone con disabilità non deambulanti;
- l'acquisto di apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale;
- l'acquisto di arti artificiali per la deambulazione;
- la costruzione di rampe per l'eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne alle abitazioni (M. 137/1997, risposta 2.1); per queste spese la detrazione del 19% non è fruibile contemporaneamente all'agevolazione prevista per gli interventi di ristrutturazione edilizia, ma solo sull'eventuale eccedenza della quota di spesa per la quale è stata richiesta quest'ultima agevolazione;
- la trasformazione dell'ascensore per adattarlo al contenimento della carrozzella;
- l'installazione e manutenzione della pedana di sollevamento installata nell'abitazione del soggetto con disabilità (M. 95/2000, risposta 1.1.2);
- l'acquisto installazione della pedana sollevatrice su un veicolo acquistato con le agevolazioni spettanti alle persone con disabilità ([risoluzione 113/E/2002](#));
- l'acquisto di telefonini per sordomuti (M. 122/1999, risposta 1.1.11);
- l'acquisto di fax, modem, computer, telefono a viva voce, schermo a tocco, tastiera espansa ([circolare AdE 13/E/2001](#)) e i costi di abbonamento al servizio di soccorso rapido telefonico ([circolare AdE 55/E/2001](#), risposta 1.2.5);
- l'acquisto di cucine, limitatamente alle componenti dotate di dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, preposte a facilitare il controllo dell'ambiente da parte dei soggetti disabili, specificamente descritte in fattura con l'indicazione di dette caratteristiche.

La detrazione sull'intero importo per tutte le spese sopra elencate può essere usufruita anche dal familiare del disabile, a condizione che questi sia fiscalmente a suo carico. Devono essere comprese nell'importo le spese indicate nella CU 2018 codice 3.

La detrazione fiscale spetta anche in favore di chi **assume una badante**. Tuttavia, tale situazione è ammessa solo nel caso in cui **l'assistito si trovi in situazioni di non autosufficienza**. La **condizione di non autosufficienza** deve risultare da un **certificato medico**. Il medico dovrà attestare, appunto, **l'impossibilità del malato a compiere le azioni quotidiane** in autonomia e quindi la necessità della presenza costante di una persona con il compito di fornire aiuto.

In questo caso, affinché la detrazione possa essere ammessa, è necessario che sia utilizzata dalla persona che usufruisce dell'assistenza o dai familiari che pagano al suo posto, su **un ammontare di spesa non superiore a 2.100 euro** e spetta **solo quando il reddito complessivo del contribuente non è superiore a 40.000 euro**.

Sono ammesse, altresì, alla detrazione le spese:

- per i figli portatori di handicap;
- per l'acquisto di mezzi di trasporto per persone con disabilità;
- per l'acquisto di cani guida;
- per soggetti affetti da DSA.



The banner features the Euroconference Evolution logo on the left, which includes a stylized 'ec' and the word 'EVOLUTION' above 'Euroconference'. The background is a light grey with a network of dots and lines. On the right, there is a close-up image of a hand typing on a laptop keyboard. The text in the center reads: 'Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi, calde come il tuo primo caffè. Aggiornamenti, approfondimenti e operatività, in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.' At the bottom, a dark grey bar contains the text 'richiedi la prova gratuita per 15 giorni >'. On the far right, there is a small vertical text: 'Design: Evolutio, Bologna / Pirella'

EVOLUTION Euroconference

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 15 giorni >

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico

di **Andrea Valiotto**

L'ISOLA AL CENTRO DEL MONDO



Manlio Graziano


Il Mulino

Prezzo – 19,00

Pagine – 392

Lo spostamento dell'asse geopolitico del mondo alimenta negli Stati Uniti la paura che il meccanismo di promozione sociale, alla base dell'American way of life, si sia inceppato. Quando gli americani hanno paura, tendono a ritirarsi nella propria isola, convinti che le minacce non possano che arrivare dall'esterno. Con la promessa di fare tornare l'America great again, Donald Trump ha interpretato con successo il mito dell'insularità, che affonda le radici nella storia del paese. Per questa ragione, per cercare di capire gli Stati Uniti di oggi, è indispensabile un'analisi geopolitica, che permetta di individuare le cause remote dei fatti recenti e di prospettare possibili scenari futuri. Per gli Stati Uniti, ma anche per il resto del mondo.

AMORE



Maurizio Maggiani

Feltrinelli

Prezzo – 16,00

Pagine – 208

“È notte, ci sono due sposi.” Inizia così, dalla notte, il racconto della giornata di uno sposo, che in ventiquattr’ore ripercorre i suoi amori, tenendo però sempre fermo – come punto di partenza e di arrivo – l’ultimo, quello incontrato in età matura. È alla sua sposa che la sera racconta un “fatterello”, e a lei piace che quel fatterello riguardi uno dei suoi amori passati, la “delicata materia di ciò che è già stato”. Quando si fa mattino, la sposa esce di casa per andare a insegnare e lui, rimasto solo – il suo mestiere è scrivere articoli di giornale e comprare minerale di zinco sui mercati mondiali –, non smette di ricordare e di chiedersi: “Dove ho imparato a dire ti amo?”. Mentre lavora, si occupa dell’orto, cucina, inforca la bicicletta, le ore della giornata scorrono, viene il pomeriggio e cala la sera, torna la notte, riemergono dal passato, con struggimento, con dolore, con dolcezza, la “Mari marina marosa figlia del pesciaiuolo”, la Padoan con la sua coda di cavallo, la Patri e la luxemburghiana Chiaretta, i cui fatterelli tanto piacciono alla sposa, e poi Ida la Bislunga. È attraverso di loro che lo sposo ripercorre il suo lungo “allenamento a dire ti amo ti amo ti amo” in questa giornata che sembra qualunque, e si scopre invece particolare. Quanto più scende nel dettaglio, tanto più Maurizio Maggiani riesce nel miracolo di raccontare l’amore universale, nei gesti, nelle parole, nelle abitudini, nei turbamenti, scrivendo un romanzo intimo, mentre sullo sfondo nondimeno passano, attraverso la musica, il lavoro, gli oggetti, i valori, i nostri ultimi cinquant’anni. Un romanzo cantabile come una canzone. “Ma quanto dolore amata mia per arrivare fin qui, e sono zoppo e quasi cieco per quanta strada ho fatto, per tutto quello che ho visto sulla strada. E quanta gioia, quanta allegria, e quanti decenni di sconsideratezza. Sì, anche questo è un fatto, i due sposi si amano senza peccato alcuno, e tutti i loro baci e tutto questo dirsi amato e amata è senza malizia e senza smanceria, è detto e fatto con candore.”

LA MORTE MI È VICINA



Colin Dexter

Sellerio

Prezzo – 15,00

Pagine – 468

«Non mi ha ancora detto che cosa pensa di questo Owens, il vicino della donna assassinata». “La morte ci è sempre vicina” disse Morse con espressione seria. “Ma adesso lasci perdere e pensi a guidare, Lewis”. Una giovane, attraente donna è morta, uccisa con un colpo di pistola esploso attraverso la finestra del soggiorno di casa sua, una delle poche costruzioni di un breve viale in cui i vicini si conoscono tutti e sanno tutto di tutti. Due indizi instradano inizialmente l’ispettore capo Morse: un criptico messaggio che cela data, ora e luogo di un appuntamento, e una foto con uno sconosciuto dai capelli grigi. Un terzo indizio che si aggiunge in seguito appare più promettente: un possibile errore di percorso dell’assassino. Poiché tutto è vago e fuori posto in questo nuovo mistero tra le mani dell’ispettore della Thames Valley Police. Non sembra esserci un motivo solo per cui Rachel James, la vittima, sia stata eliminata. Il modo in cui è stato fatto è distorto e sproporzionato ma sembra quello di un professionista. L’indiziato numero uno manca del movente e i suoi tempi non si incastrano con quelli del delitto. I testimoni sono drammaticamente reticenti in quel breve viale, quasi un cortile, della morte. E tutto, soprattutto, sembra perdere i propri chiari contorni dentro la melassa di buone maniere, ipocrisie, complotti e trappole della upper class intellettuale di Oxford: il vecchio rettore di uno dei maggiori college sta, infatti, per «appendere la toga al chiodo» e deve essere eletto il suo successore, così le mogli, gli amici, le amanti e i sostenitori dei due candidati non si negano colpi micidiali. Che stia nascosta in quel nido di serpenti la verità? Naturalmente, Morse alla prima non ci prende. Ma «quasi sempre la mente di Morse raggiungeva l’apice della creatività quando una delle sue ipotesi astruse e improvvisate veniva rasa al suolo». Inoltre sempre vigile a sostenerlo c’è il suo vice Lewis. Il rapporto tra i due è il motore dell’azione: Morse è un persecutore inventivo e malinconico, Lewis è paziente e dotato di un robustissimo principio di realtà.

DONNE CHE CORRONO COI LUPI



Clarissa Pinkola Estés

Sperling & Kupfer

Prezzo – 15,00

Pagine – 616

Il libro-culto che ha cambiato la vita di milioni di donne. Clarissa Pinkola Estés, psicanalista junghiana nonché maestra indiscussa nella ricerca della felicità, fonda una psicanalisi del femminile attorno alla straordinaria intuizione della Donna Selvaggia: una forza psichica potente, istintuale e creatrice, lupa ferina e al contempo materna, ma soffocata da paure, insicurezze e stereotipi. Non meno originale è il metodo utilizzato dalla studiosa che, attraverso un lavoro di ricerca ventennale, ha attinto alle fiabe e ai miti presenti nelle più diverse tradizioni culturali, per aiutare il lettore a scoprire chi è veramente, a liberarsi dalle catene di un'esistenza non conforme ai bisogni più autentici e a «correre» con il proprio Sé. Barbablù, La Piccola Fiammiferaia, Vassilissa, Il Brutto Anatroccolo... Fiabe udite durante l'infanzia e trasformate in magiche suggestioni per crescere interiormente. Un testo imprescindibile, diventato ormai un classico.

AMARCORD BIANCONERO



Ernesto Ferrero

Einaudi

Prezzo – 12,00

Pagine – 104

Con questo libro di memorie autobiografiche Ernesto Ferrero, qui in veste di giovane tifoso juventino, ci riporta a un momento in cui l'epica di un calcio dal volto umano era ancora parlata e scritta: affidata alle radiocronache di Nicolò Carosio, alle immaginifiche descrizioni dei settimanali sportivi e poi di Gianni Brera, a figurine un po' meste in cui i calciatori non sorridono mai. Ma l'amarcord va oltre le tinte bianconere. Perché il calcio è un linguaggio universale in cui c'è dentro tutto: il singolo e il gruppo, il valore e la fortuna, il metodo e l'estro, la beffa e il riscatto. Siamo nei primi anni del secondo dopoguerra, segnati dalla storica partita Italia-Inghilterra e dalla tragedia del Grande Torino, e poi negli anni Cinquanta e Sessanta, quelli di un trio indimenticabile: l'astuto «cardinal» Boniperti; John Charles, il gigante buono; e Omar Sivori, l'imprendibile, beffardo coboldo italo-argentino. Insieme a loro, altri campioni e gregari, un'intera città in amore, il suo carismatico monarca Gianni Agnelli. Il calcio diventa una lente con cui guardare un tempo incantato che sembra favolosamente remoto. Le storie famigliari (il padre che aveva giocato nelle squadre giovanili, la nonna che confeziona bandiere), gli incontri e i singoli ritratti si sciolgono con naturalezza in quella grande metafora della vita che è il calcio, in cui ritroviamo tutta l'incompiutezza e la fallibilità degli esseri umani, le loro grandezze e miserie e imprevedibilità. Anche per questo il calcio ha coinvolto e appassionato scrittori che, in dialogo con l'autore, vengono colti al volo in queste pagine. Così Mario Soldati, Pier Paolo Pasolini, Vittorio Sereni, Giovanni Arpino, Osvaldo Soriano diventano parte integrante di un album di famiglia che non smetteremmo mai di sfogliare.



EVOLUTION Euroconference

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 15 giorni >